

VENIER & Associati
studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier
*ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale*

Marco Venier
*dottore commercialista
revisore legale*

Enrico Chiarot
*dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro*

Andrea Manzon
*avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933*

Michela Brusadin
*avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932*

Maddalena Beda
*laurea consulenza lavoro
consulente del lavoro
p. iva 04201630284*

Sara Crosato
*dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268*

Pordenone, 8 maggio 2017

messaggio inviato a mezzo telefax o e-mail

**AI CLIENTI
DELLO STUDIO PROFESSIONALE
LORO SEDI**

Oggetto: 1) Nuove modalità di pagamento mod. F24- 2) Visto di conformità – 3) Trasmissione telematica liquidazioni periodiche IVA.

L'art. 3 del DL 50/2017 dispone l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali i soggetti titolari di partita IVA devono presentare i modelli F24 contenenti le compensazioni.

Attraverso la modifica dell'art. 1 comma 574 della L. 147/2013 e dell'art. 10 del DL 78/2009, è stata prevista la **riduzione, da 15.000 a 5.000 euro**, della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, nonché dei crediti IVA annuali, è subordinato all'apposizione, sulle dichiarazioni dalle quali emergono (Iva, Unico, Irap, Sostituti di imposta), del **visto di conformità** o, in alternativa, per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti *ex art. 2409-bis c.c.*, della sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione).

Rimangono **escluse** dalla disciplina relativa al visto di conformità le compensazioni dei **crediti IVA trimestrali**, derivanti dai modelli IVA TR. Inoltre, rimane fermo il maggior limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative.

L'art. 3 del DL 50/2017 ha inoltre disposto che, in relazione ai soggetti **titolari di partita IVA**, **l'obbligo di presentare i modelli F24 non può avvenire a mezzo home banking, ma esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo") riguarda, **qualunque sia l'importo compensato** per crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA (annuali o trimestrali) e crediti d'imposta a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.



Il DL 50/2017 non reca però alcuna **indicazione temporale** sull'efficacia delle nuove disposizioni in materia di compensazione, ma solo l'entrata in vigore del provvedimento il 24 aprile scorso, giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciò ha comportato numerosi **dubbi interpretativi**, soprattutto in relazione ai crediti IVA relativi al 2016, derivanti dalle dichiarazioni IVA 2017 già presentate.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, chiarisce che "le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate **dal 24 aprile 2017**" (Iva, Unico, Irap, Sostituti di imposta).

I **precedenti vincoli** restano quindi applicabili in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità, ossia i modelli IVA 2017, ma anche, ad esempio, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Ne consegue quindi, precisa l'Agenzia, che i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da **dichiarazioni già trasmesse**, per importi fino a 15.000 euro, saranno accettati.

In ossequio alle nuove previsioni normative, secondo l'Agenzia è invece necessario **apporre il visto di conformità** qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro derivanti da dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile scorso, ad esempio: modelli IVA 2017 presentati entro 90 giorni dal termine del 28 febbraio (quindi entro il prossimo 29 maggio); dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del DPR 322/98 e modelli UNICO ed IRAP 2017.

Dal 24 aprile scorso i **titolari di partita IVA**, in presenza di crediti tributari compensati, **di qualsiasi importo**, hanno comunque l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo"), previa registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline, ottenere il codice PIN ed installare i software ministeriali.

Il canale **Entratel** è riservato a intermediari, Pubbliche Amministrazioni, contribuenti, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770 Semplificato) per più di 20 soggetti.

Il Servizio telematico **Fisconline** può essere utilizzato da tutti i contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti all'estero) che non hanno i requisiti per essere abilitati a Entratel e da società ed enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770 Semplificato) per un numero massimo di 20 soggetti.

Qui di seguito forniamo i seguenti link per le procedure di registrazione a Entratel e Fisconline:

-per registrazione Entratel: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp>

-per registrazione Fisconline: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp>

In alternativa è possibile conferire mandato allo Studio per la presentazione telematica dei modelli F24, con addebito automatico nel conto corrente del contribuente (vedi mandato allegato da compilare e restituire firmato) ed al costo di Euro 20,00 per ogni F24.

Lo Studio si rende disponibile ad effettuare questo servizio ma chiede caldamente ai Clienti dotati di struttura amministrativa di provvedere direttamente a tale nuovo adempimento.

Invio trimestrale delle liquidazioni IVA

Per quanto riguarda il nuovo obbligo comunicativo previsto dall'art. 21-bis del DL 78/2010, introdotto a partire dal 2017 e relativo all'invio telematico trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA 2017, **la cui prima scadenza è prevista per il 31 maggio 2017**, nel caso in cui venga dato incarico allo Studio di provvedere all'invio all'Agenzia delle Entrate, si ricorda che è necessario che ci venga fornito il relativo file telematico predisposto da apposito software, entro il 22 maggio 2017. Per questo nuovo adempimento lo Studio addebiterà un importo orario di Euro 50,00, con un minimo di Euro 50,00 per ogni modulo.

Riepilogando:



1) Dal 24 aprile 2017 ogni invio telematico di F24 con compensazione di qualsiasi importo **deve** essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 cumulativo”), previa registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline. Il mancato invio dalla compensazione nella nuova modalità sarà oggetto di richiesta di pagamento dall’Agenzia delle Entrate dell’importo compensato, senza dilazioni;

2) Per le compensazioni di imposte superiori ad Euro 5.000,00 bisogna applicare prima il visto di conformità sui dichiarativi;

3) Dal 01 gennaio 2017 è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate mensilmente o trimestralmente le liquidazioni periodiche IVA. Il primo adempimento scade il prossimo 31 maggio.

Cordiali saluti.

rag. Alessio Venier



dott. Marco Venier



Allegati: mandato per pagamento F24

ALLEGATO N 1

Conferimento incarico pagamento e spedizione telematica modelli F24 (comma 49, art. 37, decreto legge n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06)

Io sottoscritto, nata a (....) il,

CF:

CON LA PRESENTE CONFERISCO,

A “VENIER & Associati”, commercialisti e consulenti del lavoro, con sede in Pordenone, Viale Michelangelo Grigoletti n. 2, Pordenone, Codice fiscale e P.IVA , 01561620939, in qualità di intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’incarico permanente (salvo revoca) per effettuare in mio nome e per mio conto, il servizio di pagamento con modalità telematiche dei versamenti unificati tramite il modello F24 predisposto dal Cliente o dallo Studio medesimo. A tal fine, fornisco al riguardo i seguenti dati bancari che garantisco, assumendomene la responsabilità, essere riferiti al soggetto titolare di partita Iva sopra individuato:

Banca (o Ufficio postale): Agenzia n.: Indirizzo:	Intestazione esatta del Conto corrente _____
N° di C/C: _____	Codice ABI: _____
Cab: _____	Cod. IBAN :
CIN : _____	Eventuali altri riferimenti chiesti dalla banca per il pagamento telematico

Con riferimento al presente incarico, prendo e do atto che:

- l’incarico è permanente e può essere revocato solo per iscritto facendo pervenire apposita comunicazione in tal senso direttamente al titolare dello Studio; la revoca ha effetto dal momento in cui lo Studio riceverà la predetta comunicazione;
- lo Studio può rinunciare all’incarico mediante preavviso scritto (via fax, mail, ovvero lettera raccomandata a/r) di almeno 5 giorni lavorativi;
- l’incarico riguarda i modelli F24 predisposti dal cliente o direttamente dallo Studio;

- il compenso per il servizio di pagamento e spedizione telematica è stabilito in un importo pari all'1% (un per cento) dell'importo pagato con un minimo di € 20 (venti euro) per ogni F24 inviato, oltre ad Iva e cassa di previdenza.
- l'assenza o la insufficienza di fondi sul conto corrente sopra indicato comporta il mancato pagamento del Modello F24, con irrogazione di sanzioni e interessi a carico del contribuente, pertanto esonero lo Studio da qualunque responsabilità al riguardo;
- qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche da parte di terzi fa carico direttamente al titolare del conto corrente, talchè lo Studio è espressamente sollevato da qualsivoglia responsabilità;
- l'eventuale interruzione della collaborazione professionale costituisce causa di automatica revoca del presente incarico;
- lo Studio nello svolgimento dell'incarico, si atterrà alle procedure previste dalla *“Convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione”*, appositamente predisposta dall'Agenzia delle entrate, e da quelle che successivamente verranno predisposte dalla medesima Agenzia o comunque dall'Amministrazione Finanziaria.

Data e firma

Per ricevuta, data

Il titolare dello Studio